

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

**1 AMBITO DI APPLICAZIONE.** Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (le "Condizioni") costituiscono parte integrante di ogni contratto (il "Contratto"), in qualunque forma stipulato, inclusa l'ipotesi della stipula mediante conferma di un ordine, che abbia ad oggetto una fornitura di beni e/o servizi (la "Fornitura") concluso tra Energy Technology S.r.l., Divisione OCEM Airfield Technology (il "Fornitore") ed un Cliente della medesima (il "Cliente"). Fornitore e Cliente potranno qui di seguito essere indicati collettivamente come "Parti" e singolarmente come "Parte".

Eventuali condizioni generali di contratto del Cliente (e/o altri testi contrattuali proposti dal medesimo) non potranno comunque trovare applicazione, se non saranno state espressamente approvati per iscritto dal Fornitore con dichiarazione di rinuncia da parte del medesimo alle presenti Condizioni.

Ciascun Contratto, come integrato dalle presenti Condizioni, supera ogni precedente accordo scritto o verbale intercorso tra le Parti.

In caso di conflitto tra le presenti Condizioni e le altre disposizioni del Contratto, queste ultime prevarranno.

Ove il Cliente intenda acquistare la Fornitura a mezzo leasing, e conseguentemente il Fornitore sottoscriva un contratto di vendita con una società di leasing, la fornitura dei relativi beni rimane regolata dalle Condizioni e il Fornitore resta titolare, nei confronti del Cliente, di tutti i diritti derivanti dal Contratto e dalle Condizioni, le cui disposizioni prevarranno sulle disposizioni del contratto di leasing in caso di conflitto.

**2 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.** Il Contratto si intenderà stipulato dal Fornitore: (I) una volta che sia stato controfirmato per accettazione da parte di quest'ultimo (eventualmente, mediante invio di conferma d'ordine), o (II) in mancanza della suddetta accettazione, al momento della consegna della Fornitura al Cliente.

Ove siano previste obbligazioni a carico del Cliente relativamente a pagamenti di anticipi o aperture di Lettere di Credito o emissioni di fidejussioni/garanzie prima dell'esecuzione della Fornitura, le obbligazioni del Fornitore rimarranno sospese fino al momento in cui il Cliente avrà adempiuto tali obbligazioni, con facoltà per il Fornitore di risolvere il Contratto in caso di inadempimento di dette obbligazioni da parte del Cliente nel termine previsto dal Contratto stesso.

**3 OGGETTO.** Oggetto del Contratto è esclusivamente la fornitura, da parte del Fornitore al Cliente, di quanto espressamente ivi indicato, in conformità alle specifiche tecniche e/o contrattuali ed ogni altra documentazione facente parte del Contratto. Qualunque bene e/o servizio per il quale il Fornitore non abbia assunto un'espressa obbligazione nel Contratto deve intendersi escluso dall'oggetto della Fornitura (anche ove non inserito nell'eventuale lista degli elementi esclusi dall'ambito della Fornitura).

**4 PREZZO, IMPOSTE E TASSE.** I prezzi pattuiti – da considerarsi al netto di IVA – si intendono fissi ed invariabili, purché non si verifichino ritardi nell'esecuzione delle obbligazioni del Cliente menzionate dal precedente art. 2.

Il Cliente sopporterà tutte le tasse, imposte di bollo, spese bancarie, dazi, imposte e costi relativi alle licenze di importazione e oneri (incluso qualsiasi onere amministrativo) della stessa natura, siano essi presenti o futuri (inclusa, a titolo di esempio, ogni tassa che possa essere dovuta nel paese del Cliente con riferimento alla registrazione del Contratto).

**5 MODALITÀ DI PAGAMENTO.** Se non diversamente previsto dal Contratto, il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato per il 20% alla stipulazione del Contratto e per il restante 80% ad avviso di merce pronta per la spedizione, contro presentazione dei documenti di spedizione.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso la Banca designata dal Fornitore, restando inteso che tali pagamenti si intenderanno effettuati solamente quando accreditati in via definitiva.

Il Fornitore comunicherà con 10 giorni di anticipo la data prevista per la spedizione della Fornitura, per permettere al Cliente l'adempimento di quanto necessario alle formalità di spedizione ed ai relativi pagamenti.

Il ritardo ingiustificato nei pagamenti alle scadenze contrattuali dà diritto al Fornitore di addebitare gli interessi passivi (a un tasso pari all'Euribor a sei mesi calcolato alla data di scadenza, maggiorato di uno spread di 5 punti percentuali) per ritardato pagamento, senza pregiudizio per ogni altro diritto spettante al Fornitore.

Resta inoltre inteso che, in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata del prezzo, il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato del credito residuo.

**6 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque contestazione in merito all'esecuzione del Contratto non dà diritto al Cliente di sospendere o di ritardare i pagamenti.

Il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'esecuzione e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante sua semplice comunicazione, qualora:

- il Cliente non adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo previsti nel Contratto stesso.

- il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali, in modo da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione;

- il Cliente sia inadempiente ad una o più delle obbligazioni stabilite a suo carico dalle presenti Condizioni agli artt. 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 19.

In caso di sospensione o risoluzione del contratto, il Fornitore ha facoltà di ritenere come penale le somme sino a quel momento pagate dal Cliente, salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

Il Fornitore potrà installare sui macchinari e/o beni forniti sistemi software che inibiscano il funzionamento della Fornitura nel caso in cui il Cliente non adempia regolarmente al proprio obbligo di pagamento del prezzo.

**7 TERMINI DI CONSEGNA, RISERVA DELLA PROPRIETÀ.** I Termini di Consegna decorrono dalla data di adempimento delle obbligazioni finanziarie del Cliente previste dal precedente art. 2. Ove il Contratto preveda la messa a disposizione del Fornitore, da parte del Cliente, di elementi necessari per l'esecuzione del Contratto ed il Cliente sia in ritardo, ovvero in qualunque altro caso di ritardo del Cliente nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, il Fornitore ha facoltà di prorogare i termini di consegna per un periodo di tempo in ogni caso non inferiore alla durata del ritardo Cliente, senza pregiudizio per ogni altro diritto del Fornitore.

Qualora la consegna della Fornitura non possa avere luogo per cause indipendenti dal Fornitore, trascorsi 15 giorni dall'avviso di merce pronta il Fornitore medesimo ha facoltà di procedere all'emissione della fattura e di dare corso alle condizioni di pagamento pattuite, depositando la Fornitura presso magazzini generali o uno spedizioniere, con rischi e spese interamente a carico del Cliente.

Nel caso in cui il pagamento del prezzo debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la Fornitura consegnata, anche ove fissata/ancorata al terreno, resta di proprietà del Fornitore sino al momento dell'integrale pagamento del prezzo (salva l'ipotesi di rinuncia a tale diritto da parte del Fornitore).

**8 MODIFICHE.** Qualora il Cliente richieda modifiche o aggiunte a quanto oggetto della Fornitura, le stesse si intenderanno accettate dal Fornitore solo ove confermate da questi per iscritto.

Il Cliente riconosce espressamente al Fornitore la facoltà di apportare alla Fornitura, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ogni modifica che il Fornitore ritenga necessaria, a causa di condizioni locali, o vantaggiose, in quanto costituente un miglioramento tecnico e/o tecnologico sopravvenuto, dandone al Cliente mera informazione prima della esecuzione della modifica stessa.

**9 PROVE FUNZIONALI PRIMA DELLA SPEDIZIONE.** Ove siano previste attività di collaudo della Fornitura prima della spedizione ("FAT", Factory Acceptance Test) il Cliente dovrà mettere a disposizione il materiale eventualmente necessario, come previsto nel Contratto.

Qualora sia prevista la presenza del Cliente all'esecuzione del FAT, il Fornitore comunicherà al Cliente con un anticipo di 10 giorni lavorativi la relativa data. Anche in assenza, in tale data, di personale del Cliente o di un delegato del medesimo, il Fornitore provvederà comunque alla esecuzione della FAT emettendo il relativo certificato sugli esiti del medesimo.

**10 RESA E IMBALLO.** Il passaggio di ogni rischio a carico del Cliente avrà in ogni caso luogo in conformità dell'Incoterm 2010 convenuto tra le parti.

In mancanza di diversa pattuizione contrattuale la resa è prevista EXW per forniture destinate a Clienti italiani e FCA per Forniture destinate a Clienti esteri.

La Fornitura è munita di un imballo idoneo alla modalità di trasporto prevista ma comunque per una permanenza delle merci in deposito/transito per un periodo non superiore a 60 giorni.

**11 IMMAGAZZINAMENTO PRESSO IL CLIENTE.** Le Forniture per le quali è previsto un montaggio da parte del Fornitore e/o con la sua assistenza dovranno essere immagazzinate a cura del Cliente nel luogo di destino e/o nello stabilimento del Cliente in locali idonei allo scopo di proteggerle da qualunque tipo di danno od avaria; nonché assicurate contro i rischi di furto, incendio, distruzione ed eventi catastrofici, con spese a carico del Cliente.

**12 MONTAGGIO E PROVE PRESSO IL CLIENTE.** Salvo diverso accordo scritto, il montaggio e le prove delle Forniture presso il Cliente o il cliente finale avvengono a cura e spese del Cliente. Ove espressamente previsto nel Contratto, il Fornitore assicura l'assistenza tecnica al montaggio e alle prove tramite proprio personale specializzato, con costo a

carico del Cliente secondo le tariffe previste nelle tabelle ANIE in vigore al momento della prestazione.

Il Cliente si impegna a:

- fornire le attrezzature, i mezzi di sollevamento, di trasporto, le fonti energetiche, l'acqua e quanto altro sia richiesto dai tecnici del Fornitore necessari per l'esecuzione del montaggio e delle prove;
  - assicurare la disponibilità di personale di adeguata professionalità;
  - programmare le attività affinché le operazioni di montaggio e prove possano iniziare immediatamente dopo l'arrivo dei tecnici del Fornitore e possano proseguire in maniera continuativa fino al termine, tenendo comunque a proprio carico eventuali periodi di attesa inoperosa;
  - firmare il foglio presenze dei tecnici del Fornitore al fine del rilievo delle ore effettuate dallo stesso, in assenza sono ritenute valide le ore indicate dal Fornitore;
  - non adibire i tecnici del Fornitore ad attività non rientranti nella loro competenza e comunque non specificamente autorizzate dal Fornitore;
  - farsi carico, manlevando e tenendo indenne il Fornitore, di ogni adempimento relativo alle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dell'ordinamento locale
  - adottare tutte le misure di sicurezza e cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e prove, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
  - rendere edotto il personale del Fornitore dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione nonché disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed utilizzino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
  - assicurare che le macchine e le attrezzature eventualmente concesse in uso dal Cliente ai tecnici del Fornitore siano munite dei dispositivi antinfortunistici previsti dalle normative vigenti.
- Dopo il completamento delle prove, il Fornitore comunicherà al Cliente la sua disponibilità ad iniziare il collaudo e la durata dello stesso.

**13 COLLAUDO E ACCETTAZIONE PRESSO IL CLIENTE.** Ove il Contratto preveda l'esecuzione di attività di Collaudo al termine dell'attività di montaggio ("SAT" - Site Acceptance Test), il Cliente si impegna a fornire al Fornitore, a proprie spese il materiale, il personale e le attrezzature necessari allo svolgimento del collaudo in conformità a quanto previsto nel Contratto.

Al termine del collaudo verrà redatto un verbale nel quale saranno riportati i risultati constatati.

Qualora i livelli di performance previsti nel Contratto non fossero stati raggiunti, il Fornitore avrà il diritto di ripetere le operazioni di collaudo entro i successivi 30 giorni di calendario.

Il rilascio del certificato di collaudo, costituisce accettazione della fornitura in via definitiva da parte del Cliente.

**14 GARANZIA.** In relazione ad eventuali difettosità e/o inidoneità della Fornitura si applica unicamente - con esclusione di qualunque altra garanzia legale o pattizia - una garanzia per vizi dei materiali, di progettazione e/o di montaggio della Fornitura. La garanzia consiste, a scelta del Fornitore, nella riparazione o sostituzione, a propria cura e spese, delle parti strutturali della Fornitura che risultino rotte o difettose, per vizi di origine, ma non si estende alle parti di normale usura. La garanzia di cui sopra ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di messa in servizio della Fornitura ma non può comunque prolungarsi oltre i 15 mesi dalla data di spedizione. Il Fornitore sostituirà o riparerà le parti che risulteranno difettose nel più breve tempo possibile, fermo restando che per le così dette "componenti commerciali", e più in generale per le componenti acquistate, si applicheranno le condizioni di garanzia originali di ciascun produttore.

La garanzia perde ogni efficacia e resta esclusa ogni responsabilità del Fornitore con riguardo ai danni di qualsiasi natura causati da: errate manovre del personale del Cliente; uso di materie prime non adeguate; trattamento difettoso o trascurato; installazione sui macchinari di apparecchiature o ricambi non forniti dal Fornitore; modifiche apportate senza il consenso del Fornitore; montaggio o messa in marcia non effettuati secondo le istruzioni tecniche del personale del Fornitore; uso improprio, eccessivo, cattiva manutenzione e/o comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione ed uso; ogni altra causa non imputabile al Fornitore. Il Cliente provvederà ad eseguire, a proprie spese ed utilizzando il proprio personale, senza coinvolgere il Fornitore, le attività di riparazione che, sulla base della ragionevole opinione del Fornitore, risultino di moderata difficoltà da un punto di vista tecnico.

La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio o della mancanza di qualità comunicata dal Cliente al Fornitore entro 8 giorni dalla scoperta, nonché all'espressa richiesta scritta di effettuare un intervento in garanzia. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale tecnico inviato dal Fornitore per eseguire gli interventi in garanzia saranno a carico del Cliente. Dalla garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli diretti, indiretti e i danni consequenziali, e la risoluzione del Contratto.

**15 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE** Le responsabilità del Fornitore sono limitate a quelle espressamente previste nel Contratto. Resta inteso che, in caso di inadempimento o violazione da parte del Fornitore delle obbligazioni derivanti dal Contratto, i rimedi applicabili in favore del Cliente sono unicamente quelli espressamente previsti nel Contratto e nelle presenti Condizioni e la responsabilità del Fornitore non potrà eccedere un importo complessivo pari al 5% del prezzo contrattuale. Tale importo determina in via

preventiva il risarcimento massimo dovuto, sempre che il Cliente dimostri compiutamente di aver subito danni per effetto di tali inadempimenti ed esaurisce compiutamente la responsabilità del Fornitore (con espressa esclusione di ogni altro rimedio e della risarcibilità di qualsiasi danno ulteriore) escludendo ogni responsabilità del Fornitore per danni da mancata o ridotta produzione, da perdita di chance, da mancato o ridotto profitto, da perdite di contratti, da mancato o ridotto utilizzo ed in generale per danni indiretti e danni consequenziali.

**16 FORZA MAGGIORE.** Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà del Fornitore, al di fuori del proprio controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, esplosione, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative, sciopero, embargo, impossibilità di ottenere forniture).

Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata dell'evento di forza maggiore, restando escluso ogni risarcimento danni (ivi comprese eventuali penali) dovuto dal Fornitore.

**17 OBBLIGO DI RISERVATEZZA, DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.** Il Cliente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali in via meramente esemplificativa e non limitativa disegni, programmi, documentazione, formule, ricette e settaggi e corrispondenza) ricevute dal Fornitore o comunque apprese in esecuzione del Contratto. Ogni diritto di proprietà industriale od intellettuale relativo ai macchinari ed agli elementi che compongono la Fornitura di cui al Contratto rimarrà di esclusiva titolarità del Fornitore.

**18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI.** Il Contratto non potrà essere ceduto, se non con il consenso scritto di Cliente e Fornitore.

Resta comunque salva la facoltà del Fornitore di cedere in tutto o in parte a terzi il proprio credito in relazione al pagamento delle somme dovute dal Cliente a norma del Contratto, senza alcuna necessità di consenso da parte del Cliente e restando inteso che ai fini della notifica della suddetta cessione, se ed in quanto necessaria ad assicurare l'effetto liberatorio del pagamento del Cliente, è sufficiente una semplice comunicazione scritta al Cliente stesso. In caso di cessione, il Fornitore ha facoltà di trasferire in tutto o in parte al cessionario anche i diritti di cui al precedente art. 7 in tema di riserva della proprietà.

**19 DIRITTI DI TERZI, INVALIDITÀ PARZIALE.** Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da tutte le pretese od azioni di terzi, e da ogni relativo danno od onere, con riguardo alla eventuale violazione di brevetti o di altre privative, in conseguenza della produzione, uso e/o commercializzazione dei prodotti realizzati e Forniture oggetto del Contratto fra le Parti.

E' inoltre dovere esclusivo del Cliente garantire che i prodotti realizzati con i macchinari e/o beni e/o servizi forniti dal Fornitore siano in regola con le norme di sicurezza vigenti; il Cliente resta l'unico responsabile di ogni pretesa di eventuali danneggiati, manlevando al riguardo il Fornitore.

Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei singoli Contratti relativi ad una Fornitura conclusi in base alle medesime risultassero invalide, le Condizioni e/o i suddetti Contratti resteranno comunque validi nel loro complesso e le Parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione invalida o inefficace con pattuizioni aventi un contenuto il più possibile analogo od equivalente.

**20 FORO COMPETENTE, CLAUSOLA ARBITRALE E LEGGE APPLICABILE.** Tutte le controversie che possano derivare dall'esecuzione, risoluzione ed interpretazione del Contratto e/o delle presente Condizioni

(a) nel caso di Contratti conclusi con Clienti aventi sede legale in Italia, saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna

(b) nel caso di Contratti conclusi con Clienti aventi sede legale non in Italia, saranno risolte definitivamente ed in via esclusiva secondo il Regolamento d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità a detto Regolamento. In tal caso, la sede dell'arbitrato sarà Ginevra e la lingua ufficiale del giudizio arbitrale sarà quella utilizzata nel Contratto.

In parziale deroga a quanto precede sia *sub* (a) che (b), è fatta salva la facoltà del Fornitore di agire davanti al Foro del luogo in cui ha sede il Fornitore, o davanti al Foro del luogo in cui ha sede il Cliente, o a qualsiasi altro Foro avente giurisdizione nei confronti del Cliente, sia per provvedimenti cautelari e/o urgenti (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, le azioni per la restituzione al Fornitore dei beni venduti con riserva di proprietà), sia per il giudizio di merito, a condizione tuttavia, in quest'ultimo caso, che il Cliente non abbia precedentemente presentato domanda d'arbitrato.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana (con conseguente applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, nella misura in cui non derogate dalle clausole del presente Contratto).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di accettare tutte le clausole sopra riportate e in particolare i seguenti articoli: 1 (ambito di applicazione), 2 (entrata in vigore del contratto), 4 (prezzo, imposte e tasse), 5 (modalità di pagamento), 6 (sospensione e risoluzione del contratto), 7 (termini di consegna, riserva della proprietà), 8 (modifiche), 14 (garanzia), 15 (responsabilità del Fornitore), 16 (forza maggiore), 18 (divieto di cessione del contratto, cessione dei crediti), 19 (diritti di terzi, invalidità parziale) e 20 (foro competente, clausola arbitrale e legge applicabile).